



**Prof. Dr. Roberto Belotti**  
Commercialista  
Revisore legale  
Università Cattolica S.Cuore

**Dr. Simone Quarantini**  
Commercialista  
Revisore legale

**Dr.ssa Francesca Garbellini**  
Dottore in economia

**Dr.ssa Manuela Salamone**  
Dottore in economia

**Preg.mi Clienti**  
**Loro Sedi**

## **Circolare flash n. 62**

**Oggetto: *Default* dei debiti verso le banche e altri intermediari finanziari con nuovi criteri**

### **1. Premesse**

Il 1° gennaio 2021 è il termine ultimo entro il quale banche e altri intermediari finanziari dovranno dare avvio all'applicazione dei **nuovi criteri** per la classificazione in default dei propri crediti e dei relativi debitori.

Il **default** è, in sostanza, l'accertamento di un **inadempimento rilevante** del debitore e comporta per le banche l'adozione di procedure e valutazioni da cui derivano aumento del capitale di vigilanza da accantonare, incremento del costo delle linee di credito e restrizioni di concessione o rinnovo.

Le principali fonti di hard e soft law della disciplina del default sono le seguenti:

- Regolamento Ue 5751/2013 sui requisiti di capitale delle banche (CRR), in particolare l'art. 178;
- Linee Guida EBA sull'applicazione della disciplina di default del 28 settembre 2016;
- Regolamento delegato Ue della Commissione europea 171/2017 sui criteri per la determinazione degli inadempimenti rilevanti.

### **2. Dal 1° gennaio sono inadempimenti rilevanti sconfini e scaduti maggiori ad Euro 500 e all'1% dell'esposizione**

Un primo punto di partenza per entrare nel merito della nuova disciplina è quello della **soglia** di rilevanza degli inadempimenti. Un'esposizione in arretrato (o sconfinata) è rilevante se è superiore a 500 euro e, allo stesso tempo, all'1% delle esposizioni verso la banca (per PMI, lavoratori autonomi e privati con esposizioni inferiori a un milione di euro, la soglia in valore assoluto è ridotta a 100 euro).

Il perdurare di tale inadempimento per più di **90 giorni consecutivi** comporta l'automatica classificazione in default dell'esposizione e, con essa, del debitore (questa estensione non è automatica per le PMI con debiti fino a un milione). Ad esempio, sarà considerata in default nei primi giorni di aprile 2021 una PMI che abbia un finanziamento di 10.000 euro residui e di cui lasci impagata fino ad allora la rata di 150 euro scadente il 31 dicembre 2020. Anche se la PMI in parola avesse, per ipotesi, un fido per elasticità di cassa non utilizzato, la banca non potrà più considerarla



adempiente in ragione di tale margine disponibile sulla diversa linea di credito, come invece possibile in base alla previgente definizione di default.

Una seconda via che può portare la banca a considerare in default il debitore è la classificazione di una delle sue esposizioni in **UTP** (*unlikely to pay* o inadempienza probabile). Si tratta dei crediti per i quali la banca giudica improbabile che, senza il ricorso ad azioni quali l'escussione delle garanzie, il debitore potrà adempiere regolarmente e integralmente alle proprie obbligazioni.

Come si comprende, in UTP possono essere classificati anche debitori in bonis qualora la banca misuri uno scadimento del loro **merito** di credito tale da far ritenere a rischio l'equilibrio finanziario: potrebbe trattarsi di un progressivo peggioramento del rapporto fra EBITDA e indebitamento da cui si desuma che i flussi di cassa della gestione caratteristica corrente **non** saranno più sufficienti per remunerare e rimborsare il debito.

Un aspetto rilevante è che la classificazione a UTP non è segnalata nella **Centrale dei rischi** e che quindi molti debitori potrebbero esserne ignari.

La classificazione in default è, inoltre, "**contagiosa**"; essa si estende, infatti, ai soci illimitatamente responsabili delle società di persone, nonché ai coobbligati in solido e può estendersi alle società del medesimo gruppo della debitrice o connesse a questa da stretti legami economici "di filiera". Il "contagio" esiste, peraltro, anche lato creditore: gli intermediari appartenenti allo stesso gruppo bancario dell'intermediario che ha censito il default sono, infatti, chiamati a valutare se adottare la stessa classificazione.

### **3. Classificazione in default con effetti contagiosi**

Il trattamento delle esposizioni dei debitori in default è, peraltro, **più rigido** nel caso in cui siano state concesse misure di *forbearance* (tolleranza). Tali sono sia le modifiche alle originarie condizioni contrattuali (*modification*), ad esempio una moratoria, sia la concessione di nuova finanza per il rientro da una esposizione precedente (*refinancing*). Se la *forbearance* concessa comporta una perdita per la banca superiore all'1% dell'NPV dell'esposizione, la classificazione in default di quest'ultima è automatica. Ciò comporta conseguenze anche sul ripristino dello stato in bonis; mentre esso normalmente ha luogo decorsi 90 giorni dalla regolarizzazione dell'esposizione e in assenza di altri inadempimenti, le imprese che hanno debiti *forborne* scontano il periodo di osservazione di un anno dalla concessione.

Occorre peraltro segnalare che, in base alle **Linee Guida** emanate dall'EBA il 2 aprile 2020 (adottate anche da Banca d'Italia con la nota del 12 maggio 2020 per gli intermediari *less significant*), le misure straordinarie disposte per fronteggiare la crisi da pandemia COVID, quali le moratorie di legge e le garanzie pubbliche, di norma, **non** comportano il riconoscimento di una *forbearance*.

### **4. Classificazione italiana dei crediti deteriorati ante 2013**

In Italia, prima del 2013, i crediti deteriorati, secondo le indicazioni previste all'interno della matrice dei conti (circolare Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008), venivano classificati in quattro distinte categorie, a seconda delle caratteristiche del credito, nonché della tipologia di problemi ad esso connessi:

	<b>Descrizione</b>
Partite incagliate (o incagli)	Crediti che in un congruo periodo di tempo si suppongono recuperabili
Esposizioni ristrutturata (o crediti ristrutturati)	La banca modifica le condizioni contrattuali a causa di un deterioramento delle condizioni finanziarie del debitore. Può risolversi in un riscadenziamento del debito



Esposizioni scadute e/o sconfinanti	Risultano non onorate da oltre 180 giorni. Per alcuni crediti di questo tipo le disposizioni di vigilanza fissano in 90 giorni soltanto il termine massimo
Sofferenze (o crediti in sofferenza)	Crediti la cui riscossione non è certa da parte degli intermediari che hanno erogato i finanziamenti perché i soggetti debitori risultano in stato di insolvenza

### **5. Classificazione dei crediti deteriorati – la nuova definizione dell'EBA**

La definizione regolamentare di credito deteriorato è attualmente disciplinata dalle disposizioni introdotte a livello comunitario dall'EBA.

Il processo di omogeneizzazione, che risale al 2013, ha come obiettivo la comparabilità (che prima del 2013 era impraticabile) dei bilanci delle banche europee, nello specifico dell'attivo patrimoniale.


L'attuale classificazione delle attività finanziarie deteriorate prevedono due categorie ulteriormente suddivise come rappresentato nella tabella di seguito esposta, dalla quale risulta evidente:

- che la categoria delle esposizioni *non-performing* (NPEs) è separata in modo netto da quella delle esposizioni *performing*;
- diversamente, le esposizioni *forborne*, ossia quelle per le quali è stata concessa una *forbearance measure* (esposizioni oggetto di concessioni), possono essere identificate sia tra le *performing* che tra le *non-performing*;
- con riferimento alla classificazione italiana, vengono rimosse le nozioni di esposizioni incagliate e di esposizioni ristrutturate:

<b>Classificazione delle attività finanziarie deteriorate</b>	
<b>Non-Performing Exposures</b> (NPEs), ossia le esposizioni creditizie deteriorate che si suddividono in (*):	Le <b>esposizioni scadute e/o sconfinanti</b> ( <i>Past Due</i> ) eccedono i limiti di affidamento da oltre 90 giorni
	le <b>inadempienze probabili</b> ( <i>Unlikely To Pay</i> , dette UTP) sono le esposizioni per le quali la banca valuta improbabile che il debitore adempia integralmente alle sue obbligazioni contrattuali senza il ricorso ad azioni quali l'escussione delle garanzie
	le <b>sofferenze</b> (i NPL appunto o <i>Bad loans</i> ) sono le esposizioni verso soggetti in stato di insolvenza o in situazioni sostanzialmente equiparabili
<b>Forbearance</b> , ossia le esposizioni creditizie per le quali sono state concesse modifiche delle condizioni contrattuali o un rifinanziamento totale o parziale:	le <b>Non-Performing Exposures with forbearance measures</b> , ossia le esposizioni oggetto di concessioni (in tal caso la controparte è già classificata in una delle sottocategorie di crediti deteriorati al momento della concessione o la concessione comporta una classificazione della controparte tra i crediti deteriorati)
	Le <b>Forborne performing exposures</b>



## 6. L'albero decisionale – come evitare il default



\* Le persone fisiche e le PMI, che hanno esposizioni verso la banca per un ammontare complessivamente inferiore a 1 milione di Euro, sono considerate in default quando la somma di tutti gli importi in arretrato dovuti alla banca/gruppo è superiore ad Euro 100;

\*\* nel caso in cui per le PMI la banca applichi la definizione di default a livello di singola linea di credito, l'eventuale default su una di queste si estende a tutte le altre esposizioni dell'impresa verso la banca qualora tale linea di credito rappresenti una quota significativa dell'esposizione complessiva.

Brescia - Palazzolo sull'Oglio (Bs), 16.12.2020

Cordialmente  
(Prof. Dr. Roberto Belotti)  
(Dr. Simone Quarantini)